

Legge regionale 15 aprile 1986 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 03/05/1986

**Norma integrativa in materia di forestazione.**

**Articolo unico**

Entro i limiti fissati dalla prima parte dell' articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, le disposizioni della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, si applicano nell' intero territorio regionale, e, quindi, a tutti i beni forestali, in esso esistenti, compresi quelli di cui all' articolo 1, secondo comma, del DPR 26 giugno 1965, n. 958.